



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:

Unità di Progetto Edilizia Abitativa

Presidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	X	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte		X
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan	X	
Marino	Finozzi		X
Massimo	Giorgetti	X	
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 882 del 04 GIU. 2013

OGGETTO: Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 approvato con P.C.R. 31 luglio 2002, n. 74. Punto C., lettera f), edilizia agevolata da cedere in proprietà.
Sospensione del pagamento delle rate del finanziamento su istanza dei beneficiari.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo provvedimento si consente ai beneficiari del finanziamento regionale per l'acquisto dell'abitazione concesso ai sensi del PCR n. 74/2002 di chiedere, in caso di difficoltà nella restituzione delle rate, la sospensione temporanea dei pagamenti.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003" approvato dal Consiglio regionale con provvedimento 31 luglio 2002, n. 74, tra le misure di intervento da realizzare nell'ambito dell'edilizia agevolata, alla lettera f) del punto C., prevedeva, per l'edilizia da cedere in proprietà, la concessione di un finanziamento senza interessi, da restituire in 30 rate semestrali posticipate decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di stipula del rogito notarile di vendita/assegnazione dell'unità abitativa, pari al 60% del prezzo di prima cessione di cui alla l.r. n. 42/1999 e comunque non superiore a:

- 40.000,00 euro per gli acquirenti con indicatore della situazione economica nucleo familiare (ISE) di cui al d.lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a 25.000,00 euro;
- 30.000,00 euro per gli acquirenti con ISE da 25.000,01 euro a 35.000,00 euro;
- 20.000,00 euro per gli acquirenti con ISE da 35.000,01 euro a 51.465,69 euro.

Con DGR 29 ottobre 2002, n. 3015, la Giunta in attuazione di tale previsione, indicava, tra gli altri, il "Bando di concorso per la realizzazione o il recupero di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato" al fine di individuare gli operatori (imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative edilizia di abitazione e loro consorzi) da incaricare della realizzazione o recupero di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato ai sensi della l. n. 10/1977 e della l.r. n. 42/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti. Con decreto del dirigente per l'Edilizia Abitativa 16 marzo 2004, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, veniva approvata la graduatoria definitiva degli operatori da incaricare della realizzazione o del recupero degli interventi da destinare alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato.

Dell'agevolazione in argomento stanno beneficiando attualmente n. 394 privati cittadini acquirenti, da parte dei quali è in corso la restituzione del prestito in forma di rate semestrali, come previsto nel citato P.C.R. n. 74/2002.

Alcuni beneficiari, a causa della riduzione del reddito a seguito degli effetti dell'attuale situazione di crisi economica, hanno manifestato difficoltà nella restituzione puntuale delle rate ed hanno chiesto alla Regione la possibilità di una sospensione del pagamento delle rate del finanziamento.

A tal riguardo, ritenendo di soddisfare le esigenze manifestate dai beneficiari, la Regione intende agevolare esclusivamente le famiglie in difficoltà, che ne facciano richiesta entro i termini individuati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, prevedendo la presentazione all'ATER territorialmente competente di una domanda di sospensione delle restituzioni al verificarsi dei seguenti eventi relativi ad almeno uno dei componenti il nucleo familiare che sia percettore di reddito:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- c) morte o non autosufficienza: riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;
- d) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

La sospensione può essere accordata sulla base di dichiarazione ISEE aggiornata non superiore ad euro 20.000,00.

In presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste, fermo restando il periodo di sospensione pari a diciotto mesi, eventualmente prorogabile di un ulteriore periodo di pari durata al permanere delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'originario accoglimento dell'istanza di sospensione e che dovranno essere nuovamente e adeguatamente certificate.

L'ATER territorialmente competente alla quale la domanda di sospensione delle restituzioni è stata presentata, procede alla verifica del possesso dei requisiti e all'accertamento della regolarità formale della domanda e della documentazione allegata a comprova degli eventi sopra indicati. Le informazioni raccolte saranno trasmesse all'Amministrazione regionale che procederà all'accoglimento o meno della richiesta di sospensione.

Sulla base di quanto fin qui esposto al fine di rispondere alle momentanee difficoltà economiche manifestate da parte di alcuni cittadini beneficiari salvaguardando l'interesse regionale alla completa restituzione del finanziamento erogato, è stato predisposto il documento **Allegato A** al presente provvedimento concernente le modalità per la presentazione della richiesta di sospensione e i criteri per l'accoglimento delle istanze ed il relativo modello di domanda (**Allegato B**).

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74;

VISTA la DGR 29 ottobre 2002, n. 3015;

VISTO il decreto del dirigente per l'Edilizia Abitativa n. 49/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa volta all'accoglimento, su istanza dei beneficiari, della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento approvato con P.C.R. 31 luglio 2002, n. 74, punto C., lettera f), edilizia agevolata da cedere in proprietà;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le modalità per la presentazione della richiesta di sospensione ed i criteri per l'accoglimento delle istanze ed il relativo modello di domanda di cui all'**Allegato B**;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia